

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE VERONAUTOCTONA

APPROVATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12 MARZO 2016

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, artt. 36 ss., l'associazione culturale denominata "VeronAutoctona", con sede in Lavagno (Vr).
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. promuovere attraverso attività quali convegni, manifestazioni, visite guidate, escursioni, degustazioni ed eventi il territorio Veneto ed in particolare quello Veronese, ponendo attenzione all'ambiente rurale e naturale, ai prodotti agroalimentari tipici e all'enogastronomia, all'arte, alla storia e alle tradizioni del territorio;
 - b. svolgere attività di divulgazione, informazione, formazione e aggiornamento nel quadro dei propri fini istituzionali;
 - c. contribuire allo sviluppo turistico e culturale del territorio con mezzi propri e/o mediante collaborazioni, dirette e/o attraverso prestatori di servizi qualificati, con enti pubblici, privati, amministrazioni comunali, organizzazioni riconosciute e non ed imprese private.
3. A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:
 - a. Attività culturali: degustazioni, convegni, visite guidate, escursioni e tutti quegli eventi richiesti dagli enti pubblici, privati, amministrazioni comunali, organizzazioni riconosciute e non ed imprese private per perseguire gli scopi dell'associazione;
 - b. Attività di formazione: corsi di formazione e aggiornamento per i soci.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni ed i comitati che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato; chi si vedesse negata l'ammissione all'associazione ha facoltà di appellarsi, entro 30 giorni dalla notifica, all'Assemblea che giudica in via definitiva.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa
4. La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci e le socie hanno apri diritti e doveri in seno all'associazione.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
3. Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERONAUTOCTONA

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non abbia versato la quota associativa annuale.
4. Può essere escluso il/la Socio/ia:
- a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il/la Socio/a escluso/a può appellarsi all'Assemblea che giudica in via definitiva.
6. Il/la Socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci,
 - b. Consiglio direttivo,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - a. approvare il rendiconto conto consuntivo;
 - b. fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - c. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - f. eleggere il Consiglio Direttivo;
 - g. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERONAUTOCTONA

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, comunque in numero dispari, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora il Consiglio Direttivo sia composta da 3 membri, è validamente costituito alla presenza di tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo, elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
3. In caso di impedimento, le sue funzioni possono essere assolte dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERONAUTOCTONA

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

ART. 16 – (Controversie)

1. I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.